



COMUNE DI DONORI
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

BANDO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 – ANNUALITA' 2025**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

Visti, in particolare, i commi 7 e 8 dell'art. 11 della L. 431/1998, che pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l'entità e le modalità di erogazione del contributo individuando, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite con Decreto Ministeriale;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025 con la quale sono stati approvati i "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi.";

Visto il secondo disposto della suindicata deliberazione, il quale conferisce mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando permanente per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni facendo riferimento, per l'anno 2025, allo stanziamento regionale di € 22.000.000,00

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio area amministrativa n. 173 del 15/10/2025 è stato approvato il presente bando pubblico;

Tutto ciò premesso;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, ed entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del **14/11/2025** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, e secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

Per ciascun anno i Comuni, con proprio bando/avviso, pubblicizzano l'accesso ai contributi di cui al presente bando regionale permanente e verificano che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 ($€ 603,40 * 13 * 2$) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2025. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

Art. 3 - Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 ($€ 603,40 * 13 * 2$) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento. È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata/allegata (istanza, firma, allegati).

La domanda dovrà essere corredata da:

1. Attestazione ISEE in corso di validità;
2. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
3. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità o relativa all'intero periodo di validità del contratto ad eccezione di coloro i quali hanno aderito al regime fiscale della "Cedolare Secca";
4. Copia delle ricevute di pagamento del canone per i mesi da gennaio a dicembre 2025 (o, in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo del canone di locazione per i mesi

da gennaio a dicembre 2025); qualora non si sia in possesso della ricevuta relativa al mese di dicembre 2025 si riserva di inviarla entro e non oltre il 10/01/2026;

5. Attestato, rilasciato al locatario da parte dell'Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno aderito al regime fiscale della "Cedolare Secca", o la lettera di comunicazione da parte del proprietario dell'immobile;
6. Eventuale copia regolare del titolo di soggiorno;
7. Copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Art. 4 - Modalità di determinazione del contributo

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo 7. È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A): ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00:

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B

Art. 5 - Modalità di individuazione dei destinatari dei contributi e scadenze

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili per cui i Comuni dovranno erogare il contributo al netto della "quota affitto" del RdC. A tale proposito, i richiedenti dovranno fornire apposita autocertificazione in merito ad eventuali contributi percepiti, e il servizio potrà altresì richiedere formalmente all'INPS, o ai referenti dei progetti RdC operanti nel territorio, di conoscere la situazione dei richiedenti in merito al percepimento o meno di detta "quota affitto".

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'art. 9 quarter, del D.L. 28.10.2020 n. 137, non ha alcuna rilevanza sul fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Art. 6 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Responsabile dell'area amministrativa procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria dei richiedenti idonei alla misura e per i quali verrà riconosciuto il contributo in proporzione alle risorse disponibili finanziate in favore del Comune di Donori.

I richiedenti potranno presentare eventuali osservazioni, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, in forma scritta e datata e sottoscritta, evidenziando le motivazioni delle stesse, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e i relativi esiti verranno trasmessi alla Regione Autonoma Sardegna.

I Comuni sono, altresì, tenuti a trasmettere entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando comunale l'indirizzo della pagina web del sito istituzionale comunale ove è pubblicato il suddetto bando. Tale pagina deve essere dedicata al Fondo in argomento e raccogliere, oltre a tutte le informazioni utili all'utente, tutti gli atti relativi al procedimento, tra cui la graduatoria provvisoria e quella definitiva. Il Comune, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, comunica alla Regione di aver effettuato la suddetta pubblicazione.

Art. 7 - Entità dei contributi

Il contributo è commisurato all'incidenza del canone e non potrà mai essere superiore all'entità prevista nel presente bando all'art. 3.

Qualora il contributo della regione fosse insufficiente a soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto, su tutti i beneficiari delle fasce di reddito A) e B), sarà applicata una riduzione proporzionale nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo verrà liquidato solo ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione, dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone, al fine di avere la certezza che il medesimo sia destinato per le finalità della L. 431/98 ossia per il sostegno alla locazione.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, l'amministrazione Comunale procederà al controllo a campione delle dichiarazioni rese nella forma di autocertificazione per accertarne la veridicità. In caso di dichiarazioni mendaci procederà a revocare il contributo e ad applicare le sanzioni nei modi e nelle forme previste per legge, compreso il recupero delle somme indebitamente erogate.

Art. 9 Unità organizzativa e responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il dott. Roberto Lecca Tel. 070981020 int.5, e-mail aagg@comune.donori.ca.it, pec: protocollodonori@pec.it

Art. 10 Informativa privacy

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" / sotto-sezione "Dati ulteriori" / "Privacy" raggiungibile al link: <https://comune.donori.su.it/it/privacy>

Art. 12 - Ulteriori informazioni

Si informa che:

- Qualsiasi informazione e documentazione inerente alla procedura in questione potrà essere richiesta al dott. Roberto Lecca al numero telefonico 070981020 int. 4 e all'indirizzo e-mail: aagg@comune.donori.ca.it
- La documentazione inerente all'intervento in argomento verrà pubblicata anche sul sito Internet Ufficiale del Comune di Donori: www.comune.donori.su.it;

- Il bando verrà pubblicato altresì nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Matta Marcella